

## C.4.4 - Audio-video conferenza

1. *Assemblea totalitaria*
2. *Clausola statutaria che abilita l'audio-video conferenza: introduzione*
3. *Clausola statutaria che impone presidente e segretario nello stesso luogo*
4. *Clausola statutaria che obbliga anche al collegamento on-line*
5. *Clausola statutaria derogabile con il consenso di tutti i soci*
6. *Coadiutori del presidente nelle sedi dislocate*
7. *Collegamento on-line che non consente la partecipazione simultanea*
8. *Collegamento on-line dei partecipanti da un unico luogo fisico*
9. *Collegamento solo in audio e non anche in video*
10. *Convocazione esclusiva mediante strumenti di telecomunicazione*
11. *Convocazione in luogo fisico oppure mediante strumenti di telecomunicazione*
12. *Convocazione obbligatoria in luogo fisico e possibilità di intervento on-line*
13. *Dichiarazioni di contenuto negoziale*
14. *Fuso orario*
15. *Luoghi collegati*
16. *Mancanza di clausola statutaria che abilita l'audio-video conferenza*
17. *Modalità tecniche di collegamento*
18. *Nomina degli incaricati dell'ufficio di presidenza*
19. *Presidente dell'assemblea e (segretario o) notaio in luoghi diversi*
20. *Unicità della riunione*
21. *Verbale*

### 1. *Assemblea totalitaria*

È in ogni caso lecito lo svolgimento dell'assemblea totalitaria con tutti i partecipanti collegati mediante strumenti di telecomunicazione <sup>(1)</sup>; ed è in ogni caso consentito che, se l'assemblea si svolge in forma totalitaria, tutti i partecipanti, compreso il segretario (o il notaio, il quale deve comunque trovarsi nell'ambito territoriale di sua competenza), possano intervenire mediante strumenti di telecomunicazione <sup>(2)</sup>.

### 2. *Clausola statutaria che abilita l'audio-video conferenza: introduzione*

La deliberazione dell'assemblea con cui si introduce (ovvero si modifica o sopprime) nello statuto la clausola che disciplina lo svolgimento dell'assemblea mediante strumenti di telecomunicazione, non configura una modificazione concernente i diritti di voto o di partecipazione

<sup>(1)</sup> - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 187, *Intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione* (artt. 2366, comma 4, 2370, comma 4, 2388, comma 1, 2404, comma 1 e 2479-bis, c.c.; art. 106, comma 2, d.l. 18/20) [11 marzo 2020]: «[...] La regola che impone la convocazione dell'assemblea in un determinato luogo fisico non si applica in caso di assemblea c.d. totalitaria, ai sensi dell'art. 2366, comma 4, c.c., per il semplice motivo che in tal caso l'assemblea si svolge anche in mancanza di convocazione. Ne consegue che, qualora sia consentito l'intervento mediante mezzi di telecomunicazione, può darsi il caso in cui nessuno dei soci, amministratori e sindaci sia presente nel medesimo luogo, bensì partecipino per il tramite dei mezzi di telecomunicazione [...]».

<sup>(2)</sup> - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 187, *Intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione* (artt. 2366, comma 4, 2370, comma 4, 2388, comma 1, 2404, comma 1 e 2479-bis, c.c.; art. 106, comma 2, d.l. 18/20) 11 marzo 2020, modificata il 23 novembre 2021: «[...] in mancanza di un luogo di convocazione dell'assemblea, non si rende più necessaria la presenza nemmeno del segretario o del notaio in un luogo predeterminato, e men che meno nel medesimo luogo ove si trova il presidente. Conseguentemente, anche il segretario verbalizzante assiste alla riunione assembleare solo mediante mezzi di telecomunicazione [...]. [...] fermo restando che, nei casi in cui il verbale sia redatto per atto pubblico, il notaio rogante deve comunque trovarsi in un luogo all'interno del proprio ambito territoriale ai sensi della legge notarile [...]».

(art. 2437, c. 1, lett. g), c.c.) e non attribuisce quindi il diritto di recesso ai soci non consenzienti all'adozione di detta deliberazione <sup>(3)</sup>.

3. *Clausola statutaria che impone presidente e segretario nello stesso luogo*

Quando è consentito l'intervento in assemblea mediante *strumenti di telecomunicazione* e lo statuto disponga la presenza del presidente e del segretario nel luogo di convocazione, tale previsione è funzionale alla redazione contestuale del verbale assembleare ma non impedisce che, nel luogo di convocazione, sia presente il solo segretario né impedisce che l'assemblea si svolga, in forma totalitaria, con tutti i partecipanti collegati mediante *strumenti di telecomunicazione* <sup>(4)</sup>.

4. *Clausola statutaria che obbliga anche al collegamento on-line*

È legittima la clausola statutaria che consenta la convocazione dell'assemblea in un luogo fisico diverso dalla sede della società (o da un dato ambito territoriale) unicamente se sia consentito l'intervento in assemblea (solo o anche) mediante strumenti di telecomunicazione <sup>(5)</sup>.

5. *Clausola statutaria derogabile con il consenso di tutti i soci*

La clausola statutaria che disciplini lo svolgimento dell'assemblea mediante strumenti di telecomunicazione è derogabile nel corso della (e con effetto solo per la) singola assemblea (e, cioè, senza doversi ricorrere a una formale modifica dello statuto) qualora vi sia, su tale deroga, il consenso unanime dei soci <sup>(6)</sup>.

6. *Coadiutori del presidente nelle sedi dislocate*

I coadiutori del presidente nelle sedi dislocate non presiedono le riunioni locali ma coadiuvano le funzioni di presidenza che il presidente svolge dalla sede centrale <sup>(7)</sup>.

---

<sup>(3)</sup> - Assonime, *La riunione assembleare con mezzi di telecomunicazione. Questioni e prospettive*, Note e studi, 2/2022: «[...] Si pone il problema se anche la deliberazione che introduca, modifichi o sopprima una clausola statutaria relativa alla partecipazione attraverso mezzi di telecomunicazione rientri in tale ambito. [...] si dovrebbe escludere che le deliberazioni dirette a introdurre, modificare o sopprimere clausole statutarie relative alla partecipazione attraverso mezzi di telecomunicazione possano di per sé essere ricondotte alla figura delle modifiche dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione. Si tratta infatti di clausole che non incidono sul contenuto sostanziale del diritto di voto del socio, ma intervengono esclusivamente sulla loro tecnica di esercizio [...]».

<sup>(4)</sup> - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 187, *Intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione* (artt. 2366, comma 4, 2370, comma 4, 2388, comma 1, 2404, comma 1, e 2479-bis, c.c.; art. 106, comma 2, d.l. 18/2020), 11 marzo 2020, modificata il 23 novembre 2021: «[...] Le clausole statutarie che prevedono la presenza del presidente e del segretario nel luogo di convocazione (o comunque nel medesimo luogo) devono intendersi di regola funzionali alla formazione contestuale del verbale dell'assemblea, sottoscritto sia dal presidente sia dal segretario. Esse pertanto non impediscono lo svolgimento della riunione assembleare con l'intervento di tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione, potendosi in tal caso redigere successivamente il verbale assembleare, con la sottoscrizione del presidente e del segretario, oppure con la sottoscrizione del solo notaio in caso di verbale in forma pubblica [...]».

<sup>(5)</sup> - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 200, *Clausole statutarie che legittimano la convocazione delle assemblee esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione* (artt. 2363, comma 1; 2366, comma 1; 2370, comma 4; e 2479-bis c.c.), 23 novembre 2021: «[...] si può ipotizzare [...] che la clausola disciplinante il luogo di convocazione dell'assemblea preveda la possibilità di convocare le assemblee fuori dal comune della sede sociale (o fuori da una determinata area geografica) solo a condizione che la convocazione consenta di intervenire anche mediante mezzi di telecomunicazione [...]».

<sup>(6)</sup> - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. H.B.39, *Intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione in relazione alle possibili diverse clausole statutarie*, 1° pubbl. 9/17 - motivato 9/17: «[...] La regola statutaria che inibisce o comunque disciplina, e quindi delimita, le modalità di intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione deve ritenersi superabile in presenza di una volontà unanime dei soci [...]».

<sup>(7)</sup> - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 70-2009/I, *Il presidente dell'assemblea*, in *CNN Notizie* del 27.4.2011: «[...] In secondo luogo, gli emissari del presidente nelle filiali secondarie non

7. *Collegamento on-line che non consente la partecipazione simultanea*

È lecita la clausola statutaria che consenta al socio di intervenire in assemblea mediante strumenti di telecomunicazione i quali non gli permettano di partecipare con le modalità proprie del metodo collegiale simultaneo <sup>(8)</sup>.

8. *Collegamento on-line dei partecipanti da un unico luogo fisico*

Quando è consentito l'intervento in assemblea mediante strumenti di telecomunicazione, è possibile che una pluralità di partecipanti intervenga all'assemblea mediante strumenti di telecomunicazione affluendo in un unico luogo fisico nel quale sia disponibile il sistema di collegamento mediante strumenti di telecomunicazione <sup>(9)</sup>.

9. *Collegamento solo in audio e non anche in video*

È lecito lo svolgimento dell'assemblea con i partecipanti collegati solo in audio-conferenza e non anche in video-conferenza <sup>(10)</sup>.

presiedono le riunioni nelle sedi dislocate, ma coadiuvano il presidente che regola l'assemblea normalmente dalla sede principale e che con un adeguato *software* è opportuno sia in grado di esercitare anche direttamente i suoi poteri di gestione e regolamentazione delle filiali. I collaboratori del presidente servono principalmente per attestare, a mezzo di loro espressa dichiarazione ricevuta dal presidente, ciò che la tecnologia non sembra ancora garantire, come ad esempio che la riunione che appare in video-collegamento si tiene effettivamente nella sede secondaria indicata nell'avviso di convocazione. [...] Ugualmente la clausola statutaria dovrà prevedere che gli incaricati facenti parte dell'ufficio di presidenza, possano inviare e ricevere documenti alla e dalla sede principale affinché il presidente possa anche di persona svolgere la propria attività di controllo e risolvere eventuali contestazioni [...].

<sup>(8)</sup> - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. H.B.39, *Intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione in relazione alle possibili diverse clausole statutarie*, 1° pubbl. 9/17 - motivato 9/17: «[...] Il novellato art. 2370, comma 4, c.c. dispone che "lo statuto può consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica". [...] L'art. 2370, comma 4, c.c., contemplando la possibilità per il socio di votare per corrispondenza, ha consentito allo statuto di strutturare procedimenti assembleari in deroga al metodo collegiale, legittimando l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione insuscettibili di garantire al socio intervenuto "a distanza" la partecipazione alla discussione ed alla votazione in condizioni di parità rispetto ai soci fisicamente presenti in assemblea. Pertanto, se in via statutaria è possibile strutturare procedimenti assembleari non pienamente rispettosi del metodo collegiale, è giocoforza ritenere che, per valutare lo spazio di utilizzo dei mezzi di telecomunicazione all'interno del fenomeno assembleare, si possa prescindere dalla necessità che attraverso questi strumenti venga garantito al socio non fisicamente presente in assemblea l'esercizio di tutte quelle prerogative che gli sarebbero state riconosciute nel caso in cui fosse stato presente presso il luogo deputato ad ospitare i lavori assembleari (fermo restando il diritto inderogabile del socio di partecipare fisicamente, ove da lui ritenuto opportuno, alla riunione). [...]».

Assonime, *La riunione assembleare con mezzi di telecomunicazione. Questioni e prospettive*, Note e studi, 2/2022: «[...] la dottrina sembra ormai in prevalenza orientata nel senso di ritenere ammissibili, ai sensi dell'art. 2370 c.c., anche le di forme di mezzi di telecomunicazione a collegialità minore sulla base di due argomenti fondamentali. Il primo riguarda il dato testuale, il quale, parlando in senso generico di mezzi di telecomunicazione, è atto a comprendere tutte le tecniche delle moderne tecnologie che consentono lo scambio di informazioni attraverso un sistema di trasmissione. Il secondo è quello per cui l'evoluzione del diritto societario dopo la riforma del 2003 - in particolare con l'introduzione del voto per corrispondenza, in cui il diritto di intervento del socio è del tutto sacrificato - ha superato il dogma della collegialità piena, ammettendo la possibilità che la decisione assembleare possa prescindere dalla partecipazione attiva dei soci al dibattito assembleare [...].».

<sup>(9)</sup> - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 187, *Intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (artt. 2366, comma 4, 2370, comma 4, 2388, comma 1, 2404, comma 1, e 2479-bis, c.c.; art. 106, comma 2, d.l. 18/2020)*, 11 marzo 2020, modificata il 23 novembre 2021: «[...] Né la situazione muta allorché, pur essendo tutti i partecipanti connessi in audio o videoconferenza, alcuni di essi si trovino in un medesimo luogo, avvalendosi contemporaneamente dei medesimi mezzi di telecomunicazione per partecipare alla riunione [...].».

<sup>(10)</sup> - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. H.B.39, *Intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione in relazione alle possibili diverse clausole statutarie*,